

OGGETTO: **MOD. 730 PRECOMPILATO – DEFINITE LE MODALITÀ DI INVIO DELLE SPESE SANITARIE**

Dopo il primo anno di sperimentazione, l'Amministrazione finanziaria dà il via alla seconda fase dell'operazione "dichiarazione precompilata".

Con decreto 31 Luglio 2015, pubblicato sulla G.U. 11.8.2015 n. 185 sono state fissate le specifiche tecniche e le modalità operative relative alla trasmissione telematica delle prestazioni sanitarie effettuate nel 2015.

La nuova disciplina si applica dalle spese sanitarie sostenute nel 2015, al fine di inserire i relativi dati nei modelli 730/2016 precompilati.

SOGGETTI OBBLIGATI ALLA COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati relativi alle prestazioni sanitarie deve avvenire da parte:

- degli iscritti all'Albo dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri;
- delle farmacie (pubbliche e private);
- delle aziende sanitarie locali;
- delle aziende ospedaliere;
- degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico;
- dei policlinici universitari;
- dei presidi di specialistica ambulatoriale;
- delle strutture per l'erogazione delle prestazioni di assistenza protesica e di assistenza integrativa;
- degli altri presidi e strutture accreditati per l'erogazione dei servizi sanitari.

Va evidenziato che nell'elenco dei soggetti obbligati non sono compresi, ad esempio, **gli ottici ed i veterinari**; ne consegue che **tali spese non saranno inserite nel modello 730/2016 precompilato**.

MODALITÀ DI COMUNICAZIONE DEI DATI

La comunicazione dei dati delle prestazioni sanitarie deve avvenire al Sistema Tessera Sanitaria (gestito dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – Ragioneria Generale dello Stato), con modalità telematiche.

Le modalità di trasmissione telematica sono riportate, unitamente al tracciato *record* dei dati, in allegato al DM 31.7.2015, mentre le relative specifiche tecniche sono pubblicate sul sito Internet del Sistema Tessera Sanitaria (www.sistemats.it).

Il Ministero della Salute, le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri sono tenuti a trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria l'elenco aggiornato delle strutture sanitarie e dei medici abilitati ai servizi telematici del Sistema Tessera Sanitaria per le finalità in esame. I dati possono essere trasmessi anche per il tramite delle associazioni di categoria o dei soggetti "responsabili" del trattamento dei dati personali in base alla normativa sulla privacy, i quali devono richiedere al Ministero dell'Economia e delle Finanze l'abilitazione all'invio telematico dei dati per conto del soggetto delegante.

DATI DA COMUNICARE AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

Per ciascuna spesa sanitaria o rimborso (in caso di prestazioni non erogate o parzialmente erogate), i **dati da trasmettere al Sistema Tessera Sanitaria** sono:

- codice fiscale del contribuente o del familiare a carico cui si riferisce la spesa o il rimborso;

- codice fiscale o partita IVA, cognome e nome o denominazione del soggetto obbligato alla comunicazione dei dati;
- data del documento fiscale che attesta la spesa;
- tipologia della spesa;
- importo della spesa o del rimborso;
- data del pagamento o del rimborso.

Le **tipologie di spesa da comunicare**, con elencazione non esaustiva, sono le seguenti:

- ticket per acquisto di farmaci e per prestazioni fruite nell'ambito del Servizio Sanitario Nazionale;
- spese relative all'acquisto di farmaci, anche omeopatici;
- spese relative all'acquisto o affitto di dispositivi medici con marcatura CE;
- servizi sanitari erogati dalle farmacie: ad esempio spese relative a test per glicemia, colesterolo e trigliceridi, misurazione della pressione sanguigna o altri;
- farmaci per uso veterinario;
- prestazioni sanitarie: assistenza specialistica ambulatoriale; visita medica generica e specialistica (ad esempio odontoiatriche) o prestazioni diagnostiche e strumentali; prestazione chirurgica, ad esclusione della chirurgia estetica; certificazione medica; ricoveri ospedalieri, ad esclusione della chirurgia estetica ed al netto delle spese per comfort aggiuntivi;
- spese agevolabili solo a particolari condizioni: protesi e assistenza integrativa (acquisto o affitto di protesi che non rientrano tra i dispositivi medici con marcatura CE e assistenza integrativa); cure termali; prestazioni di chirurgia estetica (ambulatoriale od ospedaliera);

TERMINI DI TRASMISSIONE DEI DATI AL SISTEMA TESSERA SANITARIA

La trasmissione dei dati, compresi quelli delle eventuali cancellazioni e/o variazioni, deve essere effettuata entro il 31 gennaio dell'anno successivo a quello in cui la spesa è stata effettuata dall'assistito. I dati trasmessi oltre tale data saranno scartati dal Sistema Tessera Sanitaria.

Il servizio telematico del Sistema Tessera Sanitaria è disponibile tutto l'anno, 24 ore su 24.

DATI MESSI A DISPOSIZIONE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE DAL SISTEMA TESSERA SANITARIA

L'Agenzia delle Entrate dopo aver trasmesso al Sistema Tessera Sanitaria la lista dei codici fiscali dei soggetti per i quali verrà predisposto il mod. 730 precompilato, riceve dal Sistema stesso il totale delle spese e dei rimborsi in forma aggregata, distinti per tipologia di spesa.

Non sono trasmessi dal Sistema i dati per i quali il contribuente abbia manifestato l'opposizione, con le modalità illustrate nel successivo paragrafo.

L'Agenzia determina l'importo complessivo delle spese agevolabili da inserire nel mod. 730 precompilato, suddividendole in:

- spese automaticamente agevolabili;
- spese agevolabili solo in presenza di particolari condizioni.

Accedendo al modello 730 precompilato, il contribuente visualizzerà i dati relativi al totale delle spese e dei rimborsi. Per il familiare a carico di più contribuenti, le spese verranno inserite nelle dichiarazioni precompilate dei soggetti a cui sono a carico in proporzione alle relative percentuali.

Queste informazioni aggregate saranno rese disponibili anche ai professionisti abilitati, ai CAF ed ai sostituti d'imposta preventivamente delegati dal contribuente ma, in tale caso, non si potrà avere accesso al dettaglio delle singole spese.

OPPOSIZIONE ALL'UTILIZZO DEI DATI DELLE SPESE SANITARIE

Al fine di tutelare la privacy, ciascun contribuente può esercitare la propria opposizione a rendere disponibili all'Agenzia delle Entrate i dati relativi alle spese sanitarie, per l'elaborazione della dichiarazione precompilata.

L'opposizione deve essere esercitata direttamente dall'assistito o, per i minori di 16 anni e gli incapaci di agire, dal rappresentante o tutore.

L'esercizio dell'opposizione, a decorrere dal 2016, potrà essere manifestato:

- in caso di scontrino "parlante", non comunicando al soggetto che lo emette, il codice fiscale riportato sulla tessera sanitaria;
- negli altri casi, chiedendo espressamente al medico, o alla struttura sanitaria, di annotare l'opposizione sul documento fiscale; l'informazione di tale opposizione deve comunque essere conservata anche dal medico/struttura sanitaria.

A decorrere dalle spese sostenute nel 2016, dall'1 al 28 febbraio dell'anno successivo, il contribuente potrà accedere al Sistema Tessera Sanitaria per chiedere la cancellazione di singole spese, affinché le stesse non siano comunicate all'Agenzia delle Entrate ed inserite nella dichiarazione precompilata.

Disciplina transitoria per le spese sostenute nel 2015.

In via transitoria, per le sole spese sostenute nel 2015, nel periodo dall'1.10.2015 al 31.1.2016, si potrà esercitare l'opposizione comunicando all'Agenzia delle Entrate la spesa da escludere, il proprio codice fiscale e gli altri dati anagrafici oltre al numero di identificazione posto sul retro della tessera sanitaria, con la relativa data di scadenza.

La comunicazione all'Agenzia delle Entrate potrà avvenire alternativamente:

- inviando una e-mail all'indirizzo di posta elettronica che sarà pubblicato sul sito Internet dell'Agenzia delle Entrate;
- telefonando al Centro di assistenza multicanale dell'Agenzia delle Entrate, utilizzando i numeri 848.800.444, 0696668907 (da cellulare), o 00390696668933 (dall'estero);
- recandosi personalmente presso un qualsiasi ufficio territoriale dell'Agenzia delle Entrate, consegnando l'apposito modello allegato al provvedimento n. 103408 dell'Agenzia delle Entrate.

L'opposizione all'utilizzo dei dati relativi alla spesa sanitaria comporta la cancellazione degli stessi e l'automatica esclusione anche dei relativi rimborsi.

Se l'assistito è un familiare a carico, i dati relativi alle spese e ai rimborsi per i quali ha esercitato l'opposizione non saranno visualizzabili dai soggetti di cui risulta a carico.

Detraibilità delle spese oggetto di opposizione

In caso di opposizione, però, resta ferma la possibilità per il contribuente di detrarre le spese sanitarie per le quali è stata esercitata l'opposizione, con lamodifica o l'integrazione della dichiarazione precompilata, purché sussistano i requisiti previsti per la detraibilità delle spese sanitarie. Ad esempio, se si esercita l'opposizione non comunicando al farmacista il codice fiscale, le spese per l'acquisto di farmaci certificati da scontrino "non parlante" non potranno mai essere detratte.

A cura Studio Consulenti Associati – Ravenna
www.consulentiassociati.ra.it

La presente circolare contiene informazioni di carattere generale sugli argomenti trattati, che non sono da considerare esaustive o sufficienti al fine di adottare decisioni, né possono altresì essere sostitutive della consulenza professionale. Lo Studio Consulenti Associati non può essere ritenuto responsabile per eventuali danni derivanti da decisioni adottate o non adottate utilizzando le informazioni contenute nella presente circolare.